

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CREAZIONE DI UN'OPERA DI STREET ART NEL TUNNEL PASSO BORGO INCROCIATI DENOMINATA "LE QUATTRO STAGIONI".

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART.16 DELLA TABELLA ALL.B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N.642)

Nella sede degli uffici municipali siti in Genova - piazza Manzoni n° 1, in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 2022-303.0.0.-26 del 26/4/2022 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto;

TRA

il Comune di Genova - Municipio Bassa Val Bisagno con sede legale in Genova, via Garibaldi n° 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla dott.ssa Maria Maimone, nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 283 del 31.12.2020 con la quale Le è stato conferito l'incarico dirigenziale di Direttore del Municipio Bassa e Media Val Bisagno ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Direttore";

E

Il sig. Antonio Mura, residente in Genova, street artist di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. - 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24.11.2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinari il Direttore del Municipio, dott.ssa Maria Maimone;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO:



che, ai sensi del citato Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari anche iniziative che promuovono attività artistiche, educative e formative, anche orientate a perseguire obiettivi di aggregazione sociale e ricreativi;

che l'area oggetto delle azioni di street art proposte dal Proponente si trova in una zona di passaggio molto frequentata per chi passa dai quartieri del Municipio Bassa Val Bisagno al centro cittadino nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Brignole;

che le realizzazioni artistiche daranno un valore aggiunto non solo al sito in argomento ma a tutto il contesto circostante, contribuendo a contrastare la percezione di degrado urbano;

- è pervenuta una proposta per un patto di collaborazione ordinario da parte del Proponente, assunta al protocollo della segreteria municipale col n° 119265 del 29.3.22, per la realizzazione di un'opera di street art e la sua manutenzione all'interno del sottopassaggio di borgo incrociati denominato per toponomastica Passo di Borgo Incrociati;
- la Giunta Comunale con decisione n° 11 del 29 luglio 2021 ha approvato la realizzazione di interventi di arte contemporanea urbana sui muri liberi del Tunnel di borgo Incrociati demandando l'adozione degli atti alle Direzioni Tecniche competenti per la realizzazione degli interventi;
- la Giunta Municipale con decisione n° 10 del 15 aprile 2022 ha valutato positivamente la proposta demandando al Direttore dei Municipi Bassa e Media Val Bisagno la definizione di un patto di collaborazione con il sig. Antonio Mura per la realizzazione e la rigenerazione di un'opera di street art nella parte centrale del tunnel di Passo Borgo Incrociati.

CONSIDERATO ancora che il progetto presentato rappresenta un modo per valorizzare il sito e per esprimere semplicemente e liberamente una forma di arte fruibile da un pubblico vastissimo che passa quotidianamente più volte al giorno per il sottopasso per raggiungere il centro città o i quartieri di San Fruttuoso e Marassi;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio Colore della Civica Direzione Urbanistica e Paesaggio a seguito di esame istruttorio della richiesta (visione bozzetto opera e valutazione cv dell'artista), con esito positivo del 06/04/2022 (prot. 130067);

VISTO anche il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica del Municipio Bassa Val Bisagno, rilasciato in data 12/4/2022, agli atti d'ufficio;


TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo che, in base all'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: per la realizzazione di un'opera di street art e la sua manutenzione all'interno del sottopassaggio di Borgo Incrociati.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.



In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- Realizzazione di un'opera di street art di lunghezza 40 mt

È inoltre oggetto del presente patto la manutenzione, a cura del proponente, del murales realizzato, affinché il deterioramento naturale nel tempo non provochi il riemergere del degrado dell'area, che con tale opera si intende contrastare.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio III Bassa Valbisagno ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- Ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla Civica Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto il Municipio si impegna a:

- sostenere la realizzazione delle attività di cui al presente patto attraverso la fornitura dei materiali sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il proponente si impegna a:

- eseguire gli interventi proposti.

Nella creazione del Murales, il Proponente, si impegna a effettuare gli interventi con il minor disturbo possibile per l'utenza del tunnel privilegiando orari di minore frequentazione ed è consapevole dello spazio coperto e ristretto in cui vengono realizzate le opere.

ART. 4 - MODALITÀ DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva del bene comune urbano oggetto del presente patto sono le seguenti:

- La creazione e la garanzia del mantenimento di pulizia e decoro dell'opera di street art.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Il proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Si impegna altresì a svolgere le attività previste dal Patto nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei Regolamentari del Comune di Genova.

Per l'attuazione delle attività previste dal Patto il Proponente si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione pur non instaurandosi alcun tipo di rapporto di lavoro tra il Comune ed il Proponente.



ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte, per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile e infortuni del Comune di Genova.

La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui il cittadino attivo sia ritenuto direttamente responsabile di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

La vigente polizza assicurativa infortuni, stipulata dal Comune di Genova, prevede il limite di età non superiore a 85 anni per la validità dell'assicurazione.

Ai fini della copertura assicurativa, l'elenco nominativo dei volontari, ed ogni ulteriore variazione dello stesso, deve essere comunicato per iscritto al Municipio.

ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

Il Proponente si impegna a predisporre una relazione illustrativa delle attività svolte, comprensiva di eventuale rendicontazione contabile.

Il proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata all'amministrazione condivisa.

ART. 8 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Comune di Genova – Municipio Bassa Valbisagno si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Municipio con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha durata di anni due dalla data di sottoscrizione.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 11 - CLAUSOLA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 Regolamento U.E. 2016/679) raccolti dal Comune di Genova, Municipio III Bassa Valbisagno – Area Amm.va- Segreteria OO.II, per la stipula del presente Patto di collaborazione.

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

L'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC:

DPO.comge@postecert.it; Telefono: 010-5572665.



Il Municipio Bassa Valbisagno - Area Amm.va - Segreteria OO.II. del Comune di Genova, nell'ambito dell'attività di cui al presente Patto, tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Nella fattispecie vengono raccolti dati personali come nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, etc. per l'istruzione della pratica.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di Genova e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Il conferimento dei dati personali richiesti è indispensabile ed il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria. Per contro, il rilascio di eventuali dati personali presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur essendo facoltativo, risulta utile per agevolare i rapporti con il Comune di Genova; tuttavia la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e diritto alla portabilità dei dati. L'apposita istanza al Titolare del trattamento dei dati personali è presentata tramite il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (DPO) i cui contatti sono indicati in apertura 8 della presente informativa.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul sito del Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 17/5/2022.

per il Comune di Genova - Municipio III Bassa Valbisagno
Il Direttore del Municipio, Dott.ssa Maria Maimone

Maria Maimone

per il Proponente
Il sig. Antonio Mura

Antonio Mura

Patto di collaborazione Mura/es Passo Borgo Incrociati

